

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/05/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35014-storia-del-diritto-penitenziario-ticinese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Storia del diritto penitenziario ticinese

STORIA DEL DIRITTO PENITENZIARIO TICINESE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Le prassi penitenziarie ticinesi dal Trecento al Quattrocento

Esiste qualche rara notizia afferente alle Carceri ticinesi durante il periodo dei Longobardi. Si tratta di 164 castelli e torri, utilizzati anche per l'esecuzione capitale dei nemici vinti in guerra nonché per punire, in celle di rigore, i soldati rei di tradimento o declino d'ubbidienza. CLEMENTE (1974) ha raccolto notizie circa una torre / penitenziario a Locarno costruita nel XIV Secolo dai Visconti. Nota è pure una non meglio precisabile << torre di ferro >> a Rivapiana. Molte erano pure le celle nei palazzi comunali a Muralto, a Biasca, in Leventina, a Bellinzona, a Mendrisio ed a Mesocco (CHIESI 1988 ; SANTI 1988). Nel Cinquecento, la situazione non era per nulla migliorata attraverso il nuovo Ordinamento delle cc.dd. << carceri pretoriali >>, dislocate a Bellinzona, a Faido, a Cevio, a Lottigna, a Lugano, a Mendrisio e ad Osogna. CHICHERIO (1876) descrive i Pretori come luoghi orribili e squallidi, nei quali si praticava la tortura, al punto da far percepire al condannato come un beneficio la pena di morte. Le celle erano sovraffollate, sotterranee, prive di aria e di luce, lunghe in media 1,60 mt. e larghe 1,10 mt. . Si usavano catene e ceppi per immobilizzare i ristretti, i quali, nella maggior parte dei casi storiograficamente documentati, morivano di stenti, malati e persino fisicamente deformati. Il carcere pretoriale di Bellinzona (WEIT 1939) ospitava, a fini di tortura, la << cella del dolore >>, ove il detenuto era legato in una posizione scomoda, seduto semi-nudo sopra un buco nel pavimento per defecare ed urinare, piegato su se stesso, con mani e piedi in un pesante ceppo di ferro e con una stanga metallica per immobilizzare il collo e le spalle, con il viso sulle ginocchia , senza potersi minimamente muovere. BRENTANI (1926) ha analizzato il Pretorio di Lugano, munito, tra il 1425 ed il 1567, di una << camera onorifica per probi viri >>, riscaldata, al bisogno, da un camino e riservata a detenuti politici di elevato rango sociale. Sino al 1518, il castello di Locarno comprendeva cinque torri per l'esecuzione penitenziaria. A Faido, il carcere possedeva celle di 3 mt. per 3 mt., con un' attrezzata stanza delle torture. Il malcapitato era tenuto fermo su un tavolo di 60 x 60 cm., mentre subiva feroci tormenti. A Lottigna, nel Pretorio, erano presenti otto celle, di cui cinque sotterranee, per accelerare la morte degli imprigionati. Anche ad Osogna, il << carcere tulliano >>, di origine romana, era completamente interrato, con tutte le conseguenze igienico-sanitarie che ne conseguivano. Altre stanze per la tortura erano ubicate a Cevio ed a Prato Sornico. Nel migliore dei casi, il debitore fuggitivo, l'adultero/a od il reo di lesioni personali lievi rimaneva nelle celle pretorie soltanto 15 giorni, nutrito a pane ed acqua. Viceversa, l'omicidio volontario riceveva la sanzione del patibolo, preceduta da alcuni supplizi con catene, bastoni, sedie con chiodi e collari con punte interne (LATTES 1908).

2. Le Riforme del Cinquecento: la pena della galera, il bando, la deportazione ed il servizio militare forzato

Verso la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, nell'attuale Canton Ticino, l'umanesimo cristiano iniziò a percepire nonché a far socialmente percepire l'eccessiva severità della tortura, delle amputazioni, della decapitazione, dell'impiccagione e di tutte le pene corporali, le quali, salvo per le fattispecie delittuose maggiormente gravi, vennero, in buona parte, sostituite dall'ammenda e dal pignoramento. Anche nel resto dell'Europa cattolica principiava a soffiare la provvidenziale brezza della mitigazione penitenziaria (MARTINOLA 1969 ; CENSI 1862). Dunque, stava lentamente prendendo fisionomia il Principio democratico del Processo garantistico ed accusatorio.

Gli Statuti ticinesi del XV e del XVI Secolo, per molti casi, sostituirono la previsione della pena capitale con quella della << galera >>, ovverossia la restrizione in una nave con l'obbligo di svolgere gratuitamente la mansione di rematore (MILLES 1986). Del resto, le libere Repubbliche di Venezia, di Genova e di Amalfi accettavano assai volentieri manodopera non remunerata e, all'opposto, i patrizi ticinesi erano altrettanto disponibili a commutare pene detentive al fine di limitare le spese per la sorveglianza ed il mantenimento dei condannati alla reclusione. La galera non era certo luogo di ozio, ma almeno si dava possibilità al galeotto di avere aria e di non rimanere, per anni ed anni, in una buia ed umida cella sotterranea. Le galere, specialmente quelle efficienti e veloci della Serenissima, riuscivano ad imbarcare sino a 500 prigionieri. Il condannato, minorenne o maggiorenne che fosse, remava con le catene ai piedi, dormiva poche ore e, durante l'inverno, a causa del mare mosso, lavorava tessuti per potersi comperare carne. La stanza dei remi misurava in media 50 mt. di lunghezza e 12 mt. di larghezza. Ogni galeotto veniva marchiato a fuoco su una spalla. Non si trattava certo di una forma espiativa tenue, ma, grazie a Sacerdoti riformatori come San Vincenzo De' Paoli (VOLPI 1981), remare in una nave risultava meno degradante e disumano rispetto a crudeli forme di restrizione intra-muraria. Oltretutto, il rancio era discreto, per aumentare il vigore fisico di chi doveva battere i remi. Per Prassi di Diritto Pubblico Internazionale, era vietato frustare e picchiare i condannati, per evitare di compromettere la loro agilità muscolare. In buona sostanza, la Francia, la Spagna, Venezia e le altre Repubbliche marinare del Mediterraneo erano riuscite a trovare manovalanza gratuita, in cambio di edulcorazioni espiative, anche se, in Ticino, il furto, la rapina e l'omicidio volontario rimasero sempre esclusi da ogni attenuazione trattamentale. I governatori degli attuali Cantoni svizzeri, sino all'inizio del Seicento, vendevano reclusi alla marina veneziana, genovese, francese e spagnola (HAFNER 1935), ma anche lungo i fiumi ed i laghi di Lucerna, di Ginevra e di Berna esistevano imbarcazioni, di più modeste dimensioni, nelle quali vagabondi, alcoolisti, molestatori, nullafacenti e condannati al Carcere svolgevano il lavoro gratuito di rematori per privati o per le Pubbliche Autorità. Il mercato dei galeotti era talmente redditizio che si hanno testimonianze storiografiche di pene capitali commutate nel dover remare a vita sulle triremi o in Dalmazia, per ostacolare le prepotenze dei Turchi nell'Adriatico. In Ticino, nei nuovi Statuti vallerani mesolcinesi del 1645, il furto con un controvalore pecuniario inferiore alle 100 terzole era punito con la vendita del responsabile agli armatori veneziani. Nella Giurisprudenza di quell'epoca, la galera era definita come << un atto di clemenza >>.

Una seconda forma alternativa di esecuzione penitenziaria constava nel << bando >> (POZZI-MOLO 1953). Il << bandito >> era liberato dal Carcere e, in considerazione della sua persistente pericolosità sociale, egli veniva esiliato fuori dal Ticino. Qualora il bando fosse stato violato, il rimpatrio clandestino era punito il giorno stesso con la decapitazione. Alcune volte, il bandito emigrava ricostruendosi, ormai lontano, una nuova vita laboriosa e decorosa. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, il reo era assoldato come sicario e proseguiva la propria carriera delinquenziale e dissoluta. Nel Seicento, i boschi ticinesi si erano trasformati in temibili nascondigli di bande armate dedite alla violenza, alla rapina ed allo stupro. Sicché, il bando non fu più comminato.

Una terza modalità esecutiva extra-muraria era la deportazione. La Francia relegava i propri ristretti sull'isola sperduta di Saint Martin, nella Guadalupa. Analoghi provvedimenti erano molto apprezzati ed utilizzati in Inghilterra. Viceversa, la Svizzera, compreso l'odierno Canton Ticino, considerò sempre anti-normativa la deportazione, che non venne mai applicata dalla Magistratura elvetica.

Infine, i recidivi non passibili di condanna a morte erano coattivamente arruolati nell'esercito elvetico, come conferma il Codice Penale ticinese del 1816. Il servizio militare forzato durava da un minimo di 4 ad un massimo di 12 anni. Solitamente, gli arruolati provenienti dai Penitenziari si macchiavano di declino d'ubbidienza o alto tradimento, donde, nel 1848, l'abrogazione di siffatta pena alternativa.

3. La prigione del Castel Grande a Bellinzona (1804 – 1872)

Addì 15/05/1804, il Gran Consiglio del neo-fondato Canton Ticino esortava il << *Piccolo Consiglio* >> (ovvero il Consiglio di Stato) a far costruire una << *casa di forza* >>, specialmente al fine di non più dover << *pensionare* >> i detenuti ticinesi in Penitenziari della Svizzera germanofona o francofona. Ovverosia, un carcere cantonale gestito in proprio rappresentava un primo e positivo segno di autonomia tanto politica quanto macro-economica. Anche i Cantoni di Appenzello, di Sciaffusa e di Turgovia non possedevano, all' inizio dell' Ottocento, strutture vere e proprie e dovevano trasferire i reclusi ad Oberischingen, presso Ulm (DE FILIPPIS 1921). Pochi mesi dopo, il Governo decise di rinchiudere i ristretti della Svizzera italiofona nel Castel Grande di Bellinzona, detto anche Castel' d' Uri o Castello di San Michele (CHICHERIO, *ibidem*)

Ben presto, tale malsortito luogo di esecuzione penitenziaria si rivelò talmente squallido ed inefficiente che molti detenuti imploravano dagli Ispettori la comminazione della pena di morte per poter uscire da tale luogo di conculcazione della dignità umana. I condannati erano suddivisi in tre categorie:

1. i << *condannati ai ferri in vita* >>, incatenati sulla schiena ed ai piedi. La catena ai piedi recava una pesante palla metallica. Erano malnutriti e costretti a lavori umilianti.
2. i << *condannati ai lavori forzati a tempo* >>, che recavano una sola catena ai piedi e, salvo in caso di premorienza per stenti, dovevano scontare una reclusione temporalmente limitata
3. i << *condannati alla detenzione* >>, i quali dovevano espiare pene di breve durata e venivano alimentati meglio, in vista del ritorno a piede libero

CESCHI (1987) descrive condizioni carcerarie intollerabili, con lenzuola e coperte sporche, una minestra al giorno ed una fetta di polenta nei giorni festivi.

Il Codice Penale ticinese del 1816 era stato attuato da un Regolamento penitenziario dello 02/04/1818, ma, di fatto, il regime di custodia era arbitrariamente deciso dalla Direzione, dagli Ispettori governativi e da spietati << *aguzzini* >>, che nulla hanno a che vedere con la figura altamente professionale degli odierni Agenti di Custodia. Tali loschi individui, detti anche <<*secondini*>> intimavano il silenzio totale, impartivano ordini a colpi di bastone e potevano sparare sul detenuto in fuga dopo aver intimato << *ferma !* >> per tre volte. Nel (mai applicato) Regolamento del 1818, si riconosceva il diritto alla querela da parte del detenuto maltrattato da un aguzzino, ma si trattava di una previsione normativa meramente teorica. Un Regolamento in senso proprio si ebbe soltanto negli Anni Quaranta dell' Ottocento.

Il Castel Grande di Bellinzona suscitò l' indignazione di molti giuristi del Canton Ticino. L' Onorevole Pioda protestò innanzi al Gran Consiglio per le gravi carenze dell' esecuzione penitenziaria. Molte censure provennero pure, nel 1827, dall' illuminista Stefano Franscini, da Luigi Lavizzari (nel 1859) e da Michele Roggia, Avvocato di Ligornetto. Addirittura, lo 06/01/1866, un gruppo di 77 liberi professionisti di Bellinzona firmarono una petizione per la revisione totale dell' Ordinamento Penitenziario del Ticino, sommerso da scandali, irregolarità, soprusi ed atti di corruzione e peculato.

Nel 1852, per non lasciare in perenne ozio i ristretti, venne allestita una tessitoria, che, nel 1853, in 4.760 ore lavorative, rese ben 6.265 braccia di tela di pregio. Si tentò di aprire anche una tintoria, ma, in definitiva, non fu mai attuato, nella casa di forza di bellinzonese, un autentico e sistematico piano di lavoro intra-murario.

L' alimentazione era orribile : una o, al massimo, due minestre al giorno, poco pane e otto onces di patate e fagioli in caso di condannati in malattia. La divisa degli imprigionati era logora, salvo il privilegio di poter indossare le scarpe sia in estate sia in inverno. Le lenzuola venivano lavate ogni 18 mesi. I letti erano sostituiti da un poco di paglia. Recidivi e non erano uniti nelle medesime celle. Gli infrattori minorenni non beneficiavano di uno specifico Diritto Penitenziario Minorile. WEIT (1950) riferisce di una detenuta donna divenuta Madre perché violentata da qualche anonimo secondino. In caso di morte, si seppelliva la salma sotto terra senza cassa, il che suscitò le proteste dei Medici Igienisti nonché dell' Arciprete di Bellinzona. Infine, le evasioni, dal 1808 al 1816 furono molto numerose. Si pensi che, nel 1810, si verificarono due evasioni separate

lo stesso giorno. Non disponendo di cure farmacologiche, molti detenuti preferivano stordirsi con vino e liquori clandestinamente introdotti in carcere.

Questo regime custodialistico bestiale terminò nel 1872 con la chiusura di un luogo di tormenti ormai inconcepibile e financo illegale dal punto di vista delle garanzie costituzionali.

4. **La << Riforma Ciani >> (1841 – 1871) ed il nuovo Penitenziario centrale di Lugano**

In data 14/03/1841, l' On. Ciani, Parlamentare del Gran Consiglio ticinese, diede lettura del rapporto delegatogli con attinenza ai Penitenziari di Berna, di Ginevra, di Losanna e di San Gallo (CIANI 1872 [data di pubblicazione su stampa] ; POMETTA & CHIESA 1941). Il predetto parlamentare nonché giurista proponeva, con la massima urgenza, di modificare radicalmente l' Ordinamento Penitenziario ticinese e di provvedere quanto prima all' edificazione di uno o più nuovi Penitenziari per il Cantone. Nel solco di Beccaria, Ciani dichiarava che *<< è oramai tempo che le prigioni cessino di essere centro di corruzione e di vizio e che la società abbia a rimproverarsi di contribuire essa stessa ad alimentarli gettando degli infelici, che non sono traviati, in mezzo ad esseri perversi, ove i più scellerati tengono scuola di ogni nequizia ... E' oramai tempo ... che lo spettacolo di esseri umani coperti di catene aggiogati ai carri strascinando la loro infamia sulla pubblica via, senza che un resto di pudore apparisca sui loro volti, cessi di destar ribrezzo ai passeggeri >>*.

Un primo problema da risolvere era se andasse adottato, in sede di esecuzione penitenziaria, il sistema filadelfiano, il sistema auburniano, oppure un sistema intermedio. Il sistema filadelfiano, nato nel carcere statunitense di Filadelfia, si fondava sull' isolamento totale e sull' obbligo di silenzio assoluto. Solitamente, gli effetti sui reclusi erano la depressione acuta e altre turbe mentali. Viceversa, il sistema auburniano, introdotto in Irlanda, prevedeva momenti comuni di lavoro, di scolarizzazione e di ricreazione. Tale Ordinamento, più temperato, venne messo in pratica, nel corso di una decina d' anni, ad Amsterdam, a Firenze, in Germania, in Austria, ma pure nei Penitenziari elvetici di Lenzburg (Canton Argovia), Losanna e Ginevra. Durante la raccolta dei dati necessari, Ciani visitò personalmente il carcere di Ginevra, diretto dal Dr. Aubanel. Il modello ginevrino risultò molto interessante, giacché l' obbligo del silenzio non era assoluto, rare erano le evasioni e, soprattutto, l' edilizia penitenziaria aveva adottato il *<< sistema panottico circolare >>*, con una galleria centrale che consentiva una sorveglianza continua e con una strada di ronda. Inoltre, l' Ordinamento Penitenziario vigente a Ginevra prevedeva una pur minima scolarizzazione dei detenuti, i quali, tornati in libertà, potevano crearsi professioni alternative all' agricoltura. All'opposto, Ciani descriveva con orrore la crudeltà del regime espiativo di Berna, in cui si usavano, a scopo punitivo, il collare di ferro, la cella solitaria, la cella oscura e la riduzione degli alimenti. Anzi, nel Penitenziario di Berna, il Direttore ed i secondini si comportavano con accanimento feroce e non proporzionato.

Purtroppo, in Canton Ticino e nella vicina Italia, esistevano, verso la fine degli Anni Quaranta dell' Ottocento, criminologi e giuristi favorevoli alla segregazione filadelfiana, come Carlo Cattaneo e gli onorevoli granconsiglieri Azzi e Veladini. La Risoluzione parlamentare del 30/11/1868 optava per l' isolamento radicale tanto diurno quanto notturno. Fortunatamente, gli onorevoli Capponi e Ciani, addì 22/04/1869, riuscirono a far novellare e mitigare il troppo severo Avamprogetto di Regolamento carcerario, attraverso l' introduzione del ben più moderato *<< sistema misto >>* con 40 voti favorevoli contro 34 contrari. Tale criterio si auto-definiva *<< misto >>* in tanto in quanto il detenuto era completamente isolato durante l' inizio del trattamento restrittivo. In una seconda fase, il reo veniva ammesso al lavoro in laboratori comuni con qualche ora d' aria e di libera conversazione. Verso la fine della pena, veniva disposta la liberazione condizionale qualora il reo avesse mantenuto una buona condotta. Siffatta mescolanza “a tappe “ tra metodo filadelfiano e metodo auburniano venne elogiata dai penalisti italiani Carrara e Cicognani, appositamente interpellati , a titolo consultivo, dal Consiglio di Stato del Canton Ticino. Anche gli Artt. 11, 12 e 14 del Codice Penale ticinese del 1873 ribadivano l' opportunità di

tre fasi progressive basate sull' attenuazione graduale della segregazione in cella e del silenzio. Durante il proprio studio di Riforma, Ciani sottolineò che ogni cella doveva essere sufficientemente spaziosa, illuminata, arieggiata ed igienica. Molto importante era pure dotare il / i Penitenziari di officine per il lavoro intra-murario

In un primo tempo, il Gran Consiglio del Ticino aveva progettato piccoli carceri dislocati a Lugano, a Mendrisio, a Locarno ed a Bellinzona. Tuttavia, dopo tre travagliate sedute parlamentari e due Messaggi del Consiglio di Stato, si decise di accentrare la casa penitenziaria ed il Pretorio a Lugano, sul terreno delle Suore Cappuccine, il cui Convento, con barbarico laicismo anti-clericale, fu ablato dalla Pubblica Amministrazione.

La spesa per la costruzione del nuovo Penitenziario di Lugano ammontò, ad opera compiuta, a 190.000,00 Franchi dell' epoca, 40.000,00 dei quali donati dalla famiglia Ciani. I lavori edili iniziarono addì 06/03/1869 e terminarono il 23/07/1871. L' edificio era panottico, con 10 celle per i prevenuti, 10 per i detenuti, 3 per le donne, 17 per i reclusi, 5 per le punizioni, 4 per l' infermeria. Erano presenti, inoltre, due laboratori e ogni cella misurava 4 mt. per 2,40 mt. . Nei muri e lungo il soffitto esisteva una rudimentale canalatura per la ventilazione. Ogni cella possedeva un campanello per le emergenze. Il primo Direttore fu l' Avvocato Chicherio, esperto criminologo di fama internazionale. Con tale Penitenziario, il Canton Ticino acquisiva autonomia e rispettabilità. Iniziava, infatti, una nuova era di umanizzazione del trattamento penitenziario nella Svizzera italofona, dopo la drammatica esperienza del Castel Grande a Bellinzona

5. Il Penitenziario << La Stampa >> sull' altopiano di Cadro di Lugano (08/08/1968)

Dopo il II conflitto bellico mondiale in Europa, le nuove esigenze pedagogiche della Criminologia penitenziaria imponevano l' abbandono dell' Istituto situato accanto al Pretorio. Bisognava ormai separare i minorenni e gli imputati in attesa di giudizio dai recidivi, che possiedono, come sempre accade, una vera e propria professionalità nel delinquere. Le Sezioni della vecchia sede erano troppo ravvicinate e mancavano officine interne idonee al lavoro

Il Gran Consiglio propose la colonia agricola di Gudo, oppure il Piano di Vedeggio, il Piano di Magadino, il castello di Trevano, il Boscone di Biasca, ma, in definitiva, durante la seduta parlamentare del 10/09/1962, fu scelto l' altopiano alla Stampa in Cadro di Lugano. Il costo preventivato per La Stampa era di 6.650.000 Franchi, divenuti successivamente 8.400.000 Franchi, metà dei quali versati dalla Confederazione ex comma 3 Art. 123 Costituzione federale. L' edificazione ebbe termine l' 11/03/1968 e la traduzione dei 72 ristretti presenti avvenne, senza violazione alla disciplina, lo 08/08/1968.

MARTY (1972) ha avuto parole di elogio per l' eccellenza igienico-sanitaria della Stampa. Viceversa, LUVINI (1979) notava che, a suo parere, la Riforma dell' Ordinamento penitenziario cantonale sortiva più importante delle opzioni relative all' edilizia carceraria. STEINER (1980), nella sua Tesi di Dottorato germanofona, riferisce che il Dr. Bosia, psichiatra del Penitenziario, notava, in quasi tutti i detenuti, sindromi ansiogeno-deprimenti, risolvibili attenuando l' isolamento e promuovendo il lavoro o, al limite, una rinfrancante partita serale a pallone

Il periodo dal 1976 al 1989 rappresentò un momento difficile, giacché molti detenuti erano eroinomani e gli stranieri costituivano il 64,84 % dei reclusi, per un totale di 28 nazionalità diverse. Inoltre, mancava una concreta soluzione per le malattie mentali ad eziologia carceraria. Si temette il collasso istituzionale allorquando , in data 20/09/1989, i carcerati raggiunsero la cifra di ben 218 utenti.

STEINER (*ibidem*) descriveva, tuttavia, anche gli aspetti positivi della nuova sede della Stampa. Gli Agenti di Custodia erano (e sono) tenuti a seguire approfonditi corsi sia di rango cantonale sia di rango federale, presso il Centro di Formazione del Personale Penitenziario a Friburgo (www.prison.ch). Erano ormai lontani i tempi dei temibili aguzzini della Casa dell' ergastolo presso il Castel Grande di Bellinzona. Ormai, la Pedagogia, in carcere, si era conformata alla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo ed alla Regole Penitenziarie europee, ratificate dalla Svizzera nel 1987. Molti erano pure i contatti con i familiari ed il tempo libero risultava

correttamente gestito con corsi culturali, apprendistato professionali, cinema, teatro, concerti ed esercizi di ginnastica per lo sfogo legittimo dell' aggressività. Del resto, la Confederazione aveva accolto il modello rieducativo islandese e norvegese, nel quale la deterrenza e la special-preventività sono garantite da pene brevi, serie e proporzionate, con un piano educativo personalizzato.

6. Conclusioni meta-geografiche

Sotto il profilo giuridico, il Canton Ticino, in tema di esecuzione carceraria, ha saputo mantenersi al passo con la *ratio* rieducativa statuita ex Art. 75 Codice Penale svizzero. (vecchio Art. 37). La Svizzera italiofona, pur tra miriadi di problemi quotidiani, si è dotata di strutture espiative in linea con le più recenti Convenzioni internazionali ratificate da Berna. In Svizzera, il trattamento penitenziario è affidato, *de jure condendo*, ai vari Parlamenti cantonali (Art. 123 Costituzione federale). P.e., si ponga mente all' abrogato Titolo XII del Codice di Procedura Penale ticinese. Esistono pure assai utili Concordati Intercantonali, ovvero, allo stato attuale, il Concordato della Svizzera nord-occidentale e centrale, il Concordato romando-ticinese e quello della Svizzera orientale. Una particolare attenzione è riservata agli infrattori disabili mentalmente, ai tossicodipendenti border-line, agli alcoolisti ed ai rei minori degli anni 25, detti <<*giovani adulti*>>. Attualmente, il Canton Ticino possiede due strutture custodialistiche chiuse (la Stampa e la Farera) nonché due stabilimenti a custodia attenuata (lo Stampino ed il Naravazz). Finalmente, dopo la Riforma del 2007, entrata in vigore nel 2011, è stato istituito il Giudice per l' esecuzione della pena, molto simile alla figura del Magistrato di Sorveglianza della vicina Repubblica italiana.

Sotto il profilo storico, bisogna radicalmente negare che il carcere sia o sia stato un luogo di pena riservato a poveri, pignorati, protestati ed eseguiti. Infatti, le devianze di matrice economica non sono le uniche ad aver imposto e ad imporre forme di riparazione. Similmente, non è universalmente vero che i luoghi per la reclusione sorgono sempre e comunque per la misantropia cinica della Pubblica Amministrazione. I Penitenziari post-settecenteschi si sono umanizzati sotto l' influsso del Cristianesimo e, se ben concepito ed amministrato, un carcere è luogo anzitutto pedagogico e riabilitativo, come dimostrano il Rasphuis di Amsterdam (1595), il San Michele a Roma (1704) e la prigione di Gand, in Belgio (1773). Soltanto il populismo e la cronaca politicizzata continuano a descrivere le case di pena alla stregua di fogne ove gettare indesiderabili scarti della società. D' altronde, è pur vero che l' ideale dell' abolizione della pena di morte ha preso corpo e si è diffuso, come prevedibile, nell' Europa cristiana.

E' utile segnalare che il Canton Ticino, nella propria Prassi trattamentale, applica il Principio dell' equipollenza delle cure sanitarie. Pertanto, la tutela della salute del recluso rimane di primaria importanza, ma, soprattutto, il detenuto ha l' interesse legittimo acciocché il proprio medico di fiducia esterno abbia libero accesso in carcere. Questa precisazione non intende dipingere la Stampa e le strutture connesse come una lussuosa pensione. Ciononostante, consta che il Canton Ticino e, del pari, tutti gli altri Cantoni svizzeri raramente hanno ricevuto condanne da parte delle Corti Internazionali per violazioni dei Diritti dell' Uomo

B I B L I O G R A F I A

La maggior parte delle Opere citate nella presente Bibliografia sono ormai fuori corso e rimangono reperibili presso il Centro di Legislazione e di Documentazione di Bellinzona

BRENTANI, *Miscellanea storica ticinese*, Como, 1926

CENSI, *La pena di morte nel Cantone Ticino*, Bologna 1862

CESCHI, *Contrade cisalpine*, Locarno, 1980

CHICHERIO, *L' amministrazione della giustizia penale nel Cantone Ticino*, Roma, 1876

CHIESI, *Bellinzona ducale*, Bellinzona, 1988
CIANI, *Rapporto sulle case penitenziarie in Ginevra, Losanna, Berna, San Gallo, con un progetto e piano di una nuova casa di pena*, Bellinzona, 1872
CLEMENTE, *Castelli e torri della Svizzera italiana*, estratto BSSI, Bellinzona, 1974
DE FILIPPIS, *Il problema carcerario ticinese*, Lugano, 1921
GALLI, *Notizie sul Cantone Ticino*. Vol. II, Bellinzona, 1937
HAFNER, *Schweizerische Gefängniskunde*, Bern, 1935
LATTES, *Gli Statuti di Lugano e del suo lago*, Milano, 1908
LUVINI, *L' esecuzione delle pene nel Cantone Ticino*, in *Rivista di Diritto Amministrativo*, Bellinzona, 1979
MARTINOLA, *Piccola storia di un borgo*, BSSI, Bellinzona, 1969
MARTY, *Les répercussions du Code Pénal suisse au Tessin*, in *Rivista penale svizzera*, 1972
MILLES, *Trirèmes, galéasses, Thètes et galioti*, en *Historia Spécial*, Paris, 1986
POMETTA & CHIESA, *La storia di Lugano*, 1941
POZZI-MOLO, *L' amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai Cantoni primitivi, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina*, Bellinzona, 1953
SANTI, *Fonti per la storia del castello di Mesocco*, in *Quaderni Grigionitaliani*, Poschiavo, 2 Aprile 1988
STEINER, *Die Strafanstalt La Stampa*, Aarau, 1980
VOLPI, *Vincenzo De' Paoli*, Padova, 1981
WEIT, *Le vecchie prigioni pretoriali di Bellinzona*, BSSI, Bellinzona, 1939
idem *Visitando il Castello d' Uri, Briciole di storia bellinzonese*, Bellinzona, 1950

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com